

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01334-B/160

presentato da

GIACOMETTO Carlo

testo presentato

Sabato 29 dicembre 2018

modificato

Domenica 30 dicembre 2018, seduta n. 106

La Camera,

premessi che:

a seguito di accordi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le società autostradali aderenti all'iniziativa, nel 2014 fu introdotta un'agevolazione sul pedaggio autostradale fino al 20 per cento per i pendolari titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare Telepass *family* e Telepass *business*), ovvero ai possessori del Telepass ricaricabile; trattandosi di una iniziativa a termine, la riduzione era prevista dal 1° febbraio 2014, sino al 31 dicembre 2015; dopo varie proroghe, la riduzione è stata applicata sino al 31 dicembre 2017; l'agevolazione è riservata a persone fisiche titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare Telepass *Family* e Telepass *Business*), ovvero ai possessori del Telepass ricaricabile. Condizione per usufruire dell'agevolazione è che gli apparati Telepass siano abbinati a veicoli di classe A. Gli utenti Telepass sopra definiti possono usufruire dell'agevolazione se, nell'arco di un mese e per non più di due volte al giorno: nel sistema chiuso, effettuano percorrenze di una determinata tratta autostradale con percorso massimo di 50 chilometri (con origine e destinazione fissa dichiarata al momento della richiesta dell'agevolazione); nei sistemi aperti, utilizzano uno o in alternativa due stazioni attraversate durante il transito e dichiarate al momento della predetta richiesta; l'agevolazione consiste nella riduzione del pedaggio, applicata in misura progressiva, da un minimo dell'1 per cento (in caso di 21 transiti/mese) fino ad un massimo del 20 per cento (in caso di 40 transiti/mese), ed è applicata per un massimo di due viaggi al giorno, compresi i festivi, e non è cumulabile con altre agevolazioni/iniziative di modulazione tariffaria già in essere. Sino a 20 transiti mensili non viene applicato nessuno sconto. A partire dal 21° transito, lo sconto sarà pari all'1 per cento su tutti i transiti effettuati e crescerà linearmente (2 per cento del pedaggio complessivo per 22 transiti effettuati, 3 per cento per 23, e così via) fino al 20 per cento del pedaggio complessivo che scatta al 40° transito. Dal 41° transito e fino al 46°, lo sconto sarà sempre del 20 per cento su tutti i transiti effettuati. Per i transiti successivi al 46° si

pagherà la tariffa intera;
tale iniziativa, almeno economicamente, agevola chi per lavoro è costretto
giornalmente a spostarsi da una città all'altra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare prosecuzione all'agevolazione, elevando la
percorrenza massima prevista dei 50 chilometri ed eliminando i limiti di transiti
mensili per accedere allo sconto.
9/1334-B/160. [Giacometto](#), [Bignami](#).